

# **CAMERA DEI DEPUTATI** N. 585-A

## **RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE**

**(FINANZE)**

*Presentata il 27 giugno 1994*

(Relatore: **BONO**)

SUL

## **DISEGNO DI LEGGE**

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**(BERLUSCONI)**

E DAL MINISTRO DELLE FINANZE

**(TREMONTI)**

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

**(MARONI)**

CON IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

**(PAGLIARINI)**

E CON IL MINISTRO DEL TESORO

**(DINI)**

Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 308, recante norme urgenti in materia di imposta sostitutiva su talune plusvalenze, nonché di termini per le imposte comunali sugli immobili e per l'esercizio di imprese, arti e professioni

---

*Presentato il 24 maggio 1994*

---

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il decreto-legge di cui si chiede la conversione in legge si pone l'obiettivo di prorogare da un lato il regime temporaneo di tassazione di talune plusvalenze, nonché alcuni termini, limitatamente all'anno in corso, relativi alla presentazione delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta, alla concorrenza dell'applicazione delle nuove disposizioni in materia di registrazioni ai fini IVA, nonché dei termini per l'adozione da parte dei comuni delle deliberazioni in materia di ICI e ICIAP. Si tratta, in sostanza, di una ennesima iniziativa legislativa tesa a tamponare, specie in materia di tassazione di talune plusvalenze, il mancato atteso provvedimento per il riordino dei redditi di capitale che nelle originarie intenzioni del legislatore, avrebbe dovuto vedere la luce entro il 31 dicembre 1992.

Infatti, l'articolo 18 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, stabiliva nella citata data del 31 dicembre 1992 il termine entro cui il Governo era delegato ad adottare uno o più decreti legislativi concernenti il riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale.

Successivamente, con l'articolo 2 della legge 5 dicembre 1992, n. 429, il citato termine fu differito al 30 settembre 1993 e fu contestualmente prorogato anche il regime di tassazione delle plusvalenze in questione previsto nel decreto-legge 28 gennaio 1981, n. 27, convertito con modificazioni dalla legge 23 marzo 1991, n. 102.

Essendo inutilmente decorsa anche la data del 30 settembre 1993 senza che si sia provveduto al riordino della tassazione dei redditi di capitale appare evidente la necessità di procedere alla approvazione del provvedimento al fine di prorogare il regime temporaneo di tassazione.

Tale regime, che consiste nella sospensione della tassazione delle plusvalenze de-

rivanti dalla cessione di valori mobiliari negoziati nei mercati regolamentati, sempreché afferenti a cessioni di partecipazioni in misura inferiore ai limiti stabiliti dall'articolo 81, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, viene pertanto confermato con la previsione di cui all'articolo 1 del presente decreto, con l'unica innovazione che non viene più stabilita la data di entrata in vigore dei provvedimenti di riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale e dei redditi diversi indicati alle lettere c), c-bis) e c-ter) del comma 1 del già citato articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

Appare comunque opportuno che il Governo si faccia carico, nell'ambito dei provvedimenti da varare in materia tributaria, dell'inserimento in tempi brevi dell'annosa questione della tassazione dei redditi di capitale.

Con l'articolo 2 del presente decreto-legge si provvede a modificare il criterio di determinazione dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze con riguardo ad alcune modalità che hanno creato, sia dall'inizio, difficoltà applicative rendendo in molti casi impossibile il calcolo effettivo dell'imposta stessa. Infatti, il decreto-legge n. 27 del 1991, convertito dalla legge n. 102 del 1991, nell'introdurre due possibili meccanismi di determinazione delle plusvalenze, ha definito il regime analitico ed il regime forfettario. Con il regime analitico, che rappresenta il sistema ordinario di tassazione delle plusvalenze azionarie, la base imponibile si determina come differenza fra l'ammontare complessivo delle plusvalenze e delle minusvalenze, con la possibilità di computare le eventuali minusvalenze eccedenti in diminuzione del reddito nei periodi di imposta successivi ma non oltre il quinto. Il costo, da detrarsi dal corrispettivo della cessione delle azioni,

viene poi incrementato di un indice per depurarlo dagli effetti dell'inflazione. Or bene nell'attuale disciplina il costo delle azioni è depurato dall'inflazione attraverso il ricorso al tasso di variazione del deflatore del PIL, che comporta la sua determinazione non prima del mese di maggio dall'anno successivo a quello di riferimento, quindi a ridosso del termine entro cui si presenta la dichiarazione dei redditi. Con la previsione del presente decreto-legge si modifica tale meccanismo di calcolo analitico delle plusvalenze, sostituendo al deflatore del PIL, il tasso di variazione dell'indice mensile dei prezzi al consumo, rilevato a fine anno per le famiglie dei impiegati e operai, che, nel ripercorrere una procedura simile a quella utilizzata per il *fiscal drag*, ha il pregio di rendere condivisibile l'entità del dato inflattivo già nel mese di febbraio e quindi con largo anticipo rispetto al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

La norma, inoltre, nel prevedere la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* entro il mese di febbraio, a cura del Ministero delle finanze, dei coefficienti di adeguamento da utilizzare ai fini della determinazione delle plusvalenze, con il comma 2 dello stesso articolo 2, sancisce che la nuova disposizione si applica a partire dal periodo di imposta in corso alla data del 1° ottobre 1993 e che, per tale periodo di imposta, i coefficienti di adeguamento sono quelli resi noti con il decreto del Ministro delle finanze del 6 aprile 1994.

Il regime forfettario, al contrario, è considerato regime speciale che si può applicare solo a particolari cessioni a condizione che il contribuente opti sin dalla prima cessione per tale regime e si avvalga, per tutto il periodo d'imposta, di notai o intermediari professionali, aziende ed istituti di credito, agenti di cambio, commissari di borsa, società fiduciarie o altri soggetti espressamente indicati con appositi decreti ministeriali. Con l'applicazione di questo regime, la determinazione delle plusvalenze si ottiene applicando al corrispettivo pattuito la percentuale di variazione fatta registrare dal prezzo dei

titoli o quote in un arco di tempo predeterminato. Tale variazione non può risultare inferiore al 2 per cento né superiore al 7 per cento per i valori mobiliari quotati in mercati regolamentati, mentre è stata fissata per i titoli non quotati nella misura del 3 per cento per l'anno 1991. Per il 1992 si sono invece previste due diverse fasi per la determinazione della percentuale in esame, ambedue collegate alla misura di variazione del PIL, con un limite massimo del 7 per cento.

Con la previsione invece dell'articolo 2, comma 1, lettera *b)* del decreto-legge in esame il meccanismo si razionalizza e si stabilisce che l'imposta sostitutiva si determina applicando la medesima aliquota del 15 per cento alla plusvalenza risultante dalla applicazione della percentuale del 7 per cento, che viene così fissata come criterio unico, sul corrispettivo pattuito, cosicché l'onere della tassazione risulterebbe globalmente essere pari all'1,05 per cento del corrispettivo.

L'articolo 3 stabilisce, in origine per il solo anno 1993, tra il 1° settembre e il 30 ottobre, il termine per la presentazione delle dichiarazioni dei sostituti di imposta di cui al quarto comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600. Tale proroga è stata ritenuta necessaria in conseguenza delle difficoltà organizzative connesse per un considerevole numero di soggetti alle nuove procedure di formazione delle dichiarazioni da presentarsi su supporto magnetico: poiché essa non comporta alcuna perdita di gettito, la Commissione finanze ha ritenuto di rendere tali nuovi termini permanenti.

Con l'articolo 4 si provvede al differimento per l'anno 1994 dei termini per l'adozione delle delibere comunali di determinazione delle aliquote ICI e delle fasce reddituali agli effetti dell'ICIAP. Come è noto, per quanto riguarda l'ICI, il termine per stabilire la relativa aliquota da parte delle Giunte comunali, è il 31 ottobre di ciascun anno, con effetto per l'anno successivo; mentre per l'ICIAP la legge prevede che il Consiglio comunale, sempre entro il 31 ottobre, deve determinare le variazioni

dei limiti di reddito in relazione ai quali è fissata la misura base dell'imposta.

I predetti termini del 31 ottobre erano già stati differiti per il 1994 al 28 febbraio 1994 con precedenti decreti-legge, non convertiti per decadenza dei termini costituzionali, allo scopo di consentire una manovra tributaria locale rispondente alle esigenze di bilancio e fondata sui dati relativi al gettito, per il 1993, di entrambi i tributi.

Si tratta pertanto di confermare il predetto termine del 28 febbraio 1994 che però non si applica nei confronti dei comuni che per effetto dell'articolo 6, del decreto-legge 26 aprile 1994, n. 253, hanno avuto modificate le tariffe di estimo delle unità immobiliari. Nei confronti di questi ultimi comuni infatti il termine per deliberare l'aliquota dell'ICI rimane fissato al 12 maggio 1994.

Con l'articolo 5, infine, viene differito al 1° luglio 1994 il termine, che in precedenza era stato fissato al 1° aprile 1994, relativo alla decorrenza delle nuove modalità di

registrazione delle fatture emesse e dei corrispettivi ai fini IVA. In particolare l'articolo 3 del decreto-legge n. 557 del 1993 ha stabilito che le fatture emesse debbano essere annotate nelle scritture contabili sulla base della data dalla loro emissione e i corrispettivi sulla base della data di effettuazione delle operazioni cui si riferiscono. Ciò ha determinato l'esigenza di differire il termine di decorrenza del suddetto obbligo al 1° luglio del 1994 per consentire agli operatori interessati il tempo necessario per adeguare i loro sistemi di registrazione, ormai per lo più meccanizzati, alle nuove disposizioni. Tale proroga, ancorché necessaria, non comporta peraltro alcuna variazione del gettito poiché i relativi effetti sono comunque riconducibili all'interno dell'esercizio 1994.

Per questi motivi, invito gli onorevoli deputati ad una sollecita approvazione del disegno di legge ai fini di consentire la conversione del decreto-legge n. 308.

NICOLA BONO, *Relatore.*

PARERE DELLA I COMMISSIONE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNO)

PARERE FAVOREVOLE

TESTO  
DEL DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 308, recante norme urgenti in materia di imposta sostitutiva su talune plusvalenze, nonché di termini per le imposte comunali sugli immobili e per l'esercizio di imprese, arti e professioni.

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 23 maggio 1994, n. 308, recante norme urgenti in materia di imposta sostitutiva su talune plusvalenze, nonché di termini per le imposte comunali sugli immobili e per l'esercizio di imprese, arti e professioni.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 27 settembre 1993, n. 380, 26 novembre 1993, n. 476, 25 gennaio 1994, n. 58, e 23 marzo 1994, n. 193.

TESTO  
DELLA COMMISSIONE

Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 308, recante norme urgenti in materia di imposta sostitutiva su talune plusvalenze, nonché di termini per le imposte comunali sugli immobili e per l'esercizio di imprese, arti e professioni.

ART. 1.

1. Il decreto-legge 23 maggio 1994, n. 308, recante norme urgenti in materia di imposta sostitutiva su talune plusvalenze, nonché di termini per le imposte comunali sugli immobili e per l'esercizio di imprese, arti e professioni, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. *Identico.*

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

*All'articolo 3, al comma 1, le parole: « , per l'anno 1993, tra il 1° settembre ed il 30 ottobre 1993 » sono sostituite dalle seguenti: « tra il 1° settembre ed il 31 ottobre ».*

*Decreto-legge 23 maggio 1994, n. 308, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 1994.*

**Norme urgenti in materia di imposta sostitutiva su talune plusvalenze, nonché di termini per le imposte comunali sugli immobili e per l'esercizio di imprese, arti e professioni.**

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti modificazioni alla disciplina dell'imposta sostitutiva su talune plusvalenze, nonché in materia di termini per le imposte comunali sugli immobili e per l'esercizio di imprese, arti e professioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

#### ARTICOLO 1.

1. La disposizione di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1992, n. 429, si applica fino all'entrata in vigore dei provvedimenti di riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale e dei redditi diversi di cui all'articolo 81, comma 1, lettere c), c-bis) e c-ter), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

## ARTICOLO 2.

1. Al decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 2 il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Ai fini della determinazione della plusvalenza o minusvalenza, il costo fiscalmente riconosciuto è adeguato sulla base di un coefficiente pari al tasso di variazione della media dei valori dell'indice mensile dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevati nell'anno in cui si è verificata la cessione rispetto a quella dei medesimi valori rilevati nell'anno in cui è avvenuto l'acquisto, sempreché fra la cessione e l'acquisto siano intercorsi non meno di dodici mesi interi. Con proprio decreto, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il mese di febbraio di ciascun anno, il Ministro delle finanze rende noti i coefficienti di adeguamento da utilizzare ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze realizzate nel periodo d'imposta precedente. »;

b) nell'articolo 3 il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Nel caso di opzione di cui al comma 1 l'imposta sostitutiva si applica nella misura del 15 per cento sulla plusvalenza risultante dall'applicazione della percentuale del 7 per cento sul corrispettivo pattuito. ».

2. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), si applica alle plusvalenze e alle minusvalenze realizzate a partire dal periodo di imposta in corso alla data del 1° ottobre 1993; con decreto del Ministro delle finanze 6 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'11 aprile 1994, sono stati resi noti i coefficienti di adeguamento da utilizzare per la determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze conseguite nel predetto periodo di imposta.

## ARTICOLO 3.

1. Il termine per la presentazione delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta di cui al quarto comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, resta stabilito, per l'anno 1993, tra il 1° settembre ed il 30 ottobre 1993.

## ARTICOLO 4.

1. Per l'anno 1994, il termine per deliberare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e il termine per deliberare le variazioni dei limiti di reddito agli effetti dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, di arti e di professioni, previsto dall'articolo 2,

comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, restano stabiliti al 28 febbraio 1994.

#### ARTICOLO 5.

1. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, le parole: « 1° aprile 1994 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° luglio 1994 ».

#### ARTICOLO 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella *Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana*. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1994.

#### SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*

TREMONTI, *Ministro delle finanze.*

MARONI, *Ministro dell'interno.*

PAGLIARINI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica.*

DINI, *Ministro del tesoro.*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI.